

REGOLAMENTO ARBITRALE

Art. 1

Al Comitato Tecnico Arbitrale (C.T.A.), a norma dell'art. 32 del Regolamento Organico, sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'impiego degli arbitri.

Art. 2

Gli arbitri sono inquadrati nella C.T.A. e tesserati alla FIPT nelle seguenti categorie: Arbitri Federali, Aspiranti Arbitri e Guardialinee.

Art. 3

La C.T.A. può costituire una Commissione di controllo Arbitri, che vigila sull'operato degli arbitri e propone alla C.T.A. gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 4

La C.T.A., vagliata la necessità, istituisce corsi per arbitri, determinando il numero dei posti da mettere in concorso.

Possono essere ammessi a frequentare il corso tutti gli aspiranti arbitri.

La qualifica di arbitro della FIPT viene riconosciuta a seguito di esito positivo di visita medica e di esami su argomenti di carattere regolamentare.

Art. 5

Doveri degli arbitri:

- a) Osservare il presente Regolamento, lo Statuto ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIPT o dalla CTA.
- b) Dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine sportiva.
- c) Dirigere le gare e assolvere agli incarichi per i quali vengono designati.
- d) Per la direzione delle gare l'arbitro si avvale di due guardialinee, che possono essere arbitri nominati dalla CTA oppure elementi qualificati proposti dalle Società.

In quest'ultimo caso il guardialinee deve indossare una tenuta sportiva che lo differenzi dai giocatori in campo.

Art. 6

Gli arbitri e i guardialinee devono svolgere le loro funzioni in tenuta sportiva: scarpe e pantaloni bianchi, camicia o maglia bianca con distintivo; devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla CTA.

Art. 7

Salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore, l'arbitro che per tre volte consecutive si rifiuta di esplicitare l'incarico affidatogli verrà deferito alla Commissione Tecnica Arbitrale di competenza per i provvedimenti del caso.

L'arbitro che non si presenti per l'incontro affidatogli senza darne tempestiva comunicazione, sarà deferito alla CTA per i provvedimenti disciplinari.

Art. 8

Gli arbitri sono impegnati a partecipare a tutte le riunioni di aggiornamento o comunque indette dalla CTA e ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio.

Art. 9

Divieti:

- a) dirigere gare che non siano autorizzate dagli organi federali competenti.
- b) Svolgere attività dirigenziale o essere soci di Società Sportiva tamburellistica.
- c) Fare in pubblico o in privato dichiarazioni in merito alla partita arbitrata.

Art. 10

Obblighi:

1) L'arbitro designato a dirigere un incontro deve essere a disposizione delle due Società almeno 20 minuti prima dell'inizio della gara.

2) Dopo aver preso possesso dell'elenco, in duplice copia, dei giocatori e dei dirigenti delle due Società autorizzati a scendere in campo, l'arbitro procede alla loro identificazione facendo l'appello e controllando le tessere federali. Questa operazione deve essere fatta negli spogliatoi delle due squadre.

Un giocatore può prendere parte ad incontri ufficiali anche se si presenta all'arbitro sprovvisto di tessera federale, purché abbia altro documento di riconoscimento e risulti regolarmente tesserato alla FIPT per la stagione in corso. L'arbitro deve inoltre controllare se è stata richiesta dalla Società ospitante la presenza della forza pubblica.

L'arbitro si deve presentare in campo in divisa, con fischietto, penna e referto.

3) E' fatto obbligo ai Dirigenti delle Società, di portare a conoscenza del Direttore di gara, evidenziandola sull'elenco da presentare, la formazione iniziale della squadra; a sua volta il Direttore di gara redigerà il proprio referto elencando ai primi cinque posti dell'ordine i nomi dei cinque giocatori che andranno ad iniziare l'incontro.

Art. 11

Prima dell'inizio della partita l'arbitro deve controllare che il campo sia regolamentare (qualora vi siano guardalinee federali questo compito spetta loro): provvede ad assicurarsi che siano osservate le norme di cui all' art. 3 del Regolamento Tecnico.

Art. 12

L'arbitro affiancato dai due guardalinee e seguito dai giocatori delle squadre procede a passo di corsa fino al centro del campo per la presentazione al pubblico e per la scelta mediante sorteggio del campo e del servizio.

Consegna quindi le palle come segue (otto o sei a seconda di quanto previsto dal Regolamento dei campionati):

tre o quattro palle nuove al 1° gioco del 1° trampolino alla squadra in battuta;

tre o quattro palle nuove al 2° gioco del 1° trampolino all'altra squadra (che sarà subentrata alla battuta);

Negli incontri di finale (serie A e B maschile-Coppa Italia) dove è previsto l'utilizzo di dodici palline consegna invece le palle come segue:

tre palle nuove al 1° gioco del 1° trampolino alla squadra in battuta;

tre palle nuove al 2° gioco del 1° trampolino all'altra squadra (che sarà subentrata alla battuta);

tre palle nuove al 1° gioco del 2° trampolino alla prima squadra in battuta;

tre palle nuove al 2° gioco del 2° trampolino alla seconda squadra in battuta.

Alla fine del 1 trampolino l'arbitro recupererà le prime sei palle, che utilizzerà, in seguito, per far fronte alle necessità che si manifestassero durante la gara.

Art. 13

L'arbitro deve dirigere la partita da metà campo, ponendosi al di fuori di una delle due linee laterali e in direzione della linea mediana, coadiuvato da due guardalinee, che disporrà ai vertici del campo, dalla parte opposta alla sua.

Art. 14

L'arbitro non deve discutere con i giocatori, i dirigenti, né tantomeno con il pubblico.

Qualora sorgano delle contestazioni, queste possono essere fatte rilevare solo dai capitani con le dovute maniere e dopo avere fatto allontanare gli altri giocatori.

Art. 15

L'inizio della partita, i falli, l'avviso di ripresa del gioco dopo l'inversione di campo, la ripresa del gioco e la fine della partita saranno indicati dall'arbitro con un colpo di fischietto.

L'avviso di ripresa del gioco dopo l'inversione di campo sarà dato dall'arbitro trascorsi due minuti dei tre previsti per tale operazione.

Art. 16

I guardalinee devono essere muniti di bandierine di colore giallo (unico per tutte le gare della FIPT). Hanno compito consultivo e pertanto non possono esprimere alcun giudizio deliberativo essendo tale facoltà demandata esclusivamente all'arbitro, al quale devono segnalare quelle irregolarità che eventualmente fossero sfuggite alla sua attenzione. Il guardalinee che si trova dalla parte da dove viene effettuata la battuta deve controllare che il battitore non commetta infrazioni al Regolamento (art. 8 Regolamento Tecnico).

Le eventuali infrazioni vengono segnalate con la bandierina.

Art. 17

Quando non vi è terna arbitrale, nel caso in cui il guardalinee si metta in contrasto con l'arbitro o comunque tenga un contegno riprovevole, l'arbitro dovrà ammonirlo ed eventualmente sostituirlo, riferendone poi nel rapporto arbitrale.

Nel caso che una Società non intenda mettere a disposizione dell'arbitro un altro guardalinee, l'arbitro può sostituirlo con elemento di sua fiducia oppure considerare chiusa la partita, trovandosi nella impossibilità di assolvere regolarmente al suo compito.

Art. 18

Oltre ai giocatori delle due squadre, soltanto l'arbitro, i guardalinee e i dirigenti autorizzati possono entrare nel rettangolo di gioco, solo per il tempo necessario all'espletamento del proprio compito, solo dopo l'autorizzazione dell'arbitro.

In ogni caso possono entrare nel rettangolo di gioco solo al termine di una azione.

Art. 19

Fatta eccezione a quanto disposto nel precedente art. 18, l'arbitro e i guardalinee svolgono il loro compito rimanendo all'esterno delle linee laterali del campo nello spazio compreso tra queste e la recinzione. Nello stesso spazio non possono restare o transitare altre persone all'infuori di qualche fotografo od operatore televisivo in via eccezionale e dietro consenso dell'arbitro. Non devono però ostacolare nella maniera più assoluta le azioni di gioco.

L'addetto al cambio del tamburello ovale deve sottostare alle norme dell'art. 11 paragrafo h) del Regolamento Tecnico.

Art. 20

L'arbitro ha la facoltà di ammonire e di espellere dal campo il giocatore o il dirigente che si renda colpevole di infrazione ai regolamenti di disciplina, di contegno scorretto nei confronti dell'arbitro, dei guardalinee, dei giocatori avversari, dei dirigenti sociali e del pubblico, di turpiloquio od oscenità, di scarsa combattività o di studiata lentezza.

L'arbitro segnalerà l'ammonizione inflitta al giocatore o al dirigente mostrando un cartellino giallo; alla seconda ammonizione nel corso della stessa partita consegue l'espulsione. L'espulsione va segnalata mostrando un cartellino rosso.

L'espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica per una giornata da scontarsi nella prima gara ufficiale immediatamente seguente a quella in cui il giocatore è stato espulso, salvo maggiori sanzioni che potranno essere adottate dal Giudice Sportivo.

Questo tipo di squalifica non comporta la comunicazione da parte del Giudice Sportivo, il quale interverrà solo nel caso in cui il giocatore espulso appaia meritevole di sanzioni più gravi. Così pure il Giudice Sportivo interverrà a comunicare la squalifica maturata per tre ammonizioni inflitte nel corso di incontri diversi.

L'espulsione inflitta nel corso di una gara di campionato o di Coppa Italia comporta che la giornata di squalifica sia scontata in una gara di campionato o di Coppa Italia.

L'espulsione inflitta in una gara di torneo amichevole comporta che la giornata di squalifica sia scontata nella gara seguente dello stesso torneo oppure nella prima gara di campionato o di Coppa. L'arbitro deve menzionare nel suo rapporto di gara, corredandolo di tutti i particolari del caso, le caratteristiche e i diretti responsabili delle irregolarità riscontrate.

Art. 21

Il giocatore espulso deve abbandonare immediatamente il campo di gioco. Qualora si rifiuti di uscire dal campo ed ulteriori provvedimenti comportino pericolosità sia per l'arbitro che per la squadra avversaria, l'arbitro – pur continuando apparentemente a dirigere l'incontro - da quel momento considererà chiusa la partita e persa da quella squadra a cui appartiene il giocatore. Sul referto esporrà in modo chiaro i motivi che lo hanno costretto a quella decisione ed esporrà i fatti avvenuti. Il giocatore espulso non può essere sostituito e la propria squadra dovrà giocare a ranghi incompleti.

Art. 22

Quando una delle squadre, di sua iniziativa, interrompe la partita e lascia il campo per qualunque motivo, la partita viene considerata chiusa e la vittoria viene assegnata alla squadra avversaria, qualunque sia il punteggio raggiunto in quel momento. In tal caso alla squadra rimasta in campo verrà aggiudicato il massimo punteggio stabilito per l'incontro e alla squadra ritiratasi il punteggio sarà portato a zero.

Art. 23

Nel caso che una squadra interrompa la partita senza abbandonare il campo di gioco, l'arbitro, prima di adottare il provvedimento di cui all'articolo precedente, dovrà intimare al capitano di far riprendere il gioco alla propria squadra entro un termine massimo che sarà da lui stabilito in relazione alle cause che hanno determinato l'interruzione ed alle circostanze del momento, ma che in ogni modo non dovrà essere superiore ai dieci minuti primi, pena la perdita della partita per ritiro. Scaduto inutilmente il termine dichiarerà chiusa la partita applicando il disposto del precedente articolo.

Art. 24

L'arbitro, quando lo ritenga necessario, può sospendere una partita oppure, per salvaguardare la propria incolumità, può portarla a termine non tenendo conto del risultato finale, ma di quello acquisito nel momento in cui non ha più potuto decidere liberamente.

Tale provvedimento può essere preso anche per salvaguardare l'incolumità delle squadre in campo. Deve però indicare i motivi della propria decisione nella relazione scritta che invierà all'Ufficio del Giudice Sportivo, unitamente al referto arbitrale.

Art. 25

L'arbitro ha la facoltà di far ribattere il quindici quando non ha potuto constatarne la validità.

Art. 26

Durante le fasi preliminari della partita, durante lo svolgimento della stessa ed immediatamente dopo il suo termine, sia sul campo di gioco, sia negli spogliatoi, fino al suo congedo l'arbitro avrà ampi poteri per assicurare il rispetto dell'etica sportiva, nonché quello delle norme federali; l'arbitro, se del caso, potrà verso i trasgressori prendere il provvedimento dell'ammonizione o quello dell'espulsione, secondo le norme previste dai regolamenti in vigore.

I principi informativi della Giustizia e della Disciplina sportiva, sanciti dall'art. 2 del presente Regolamento, impongono alle persone tesserate ed alle Società affiliate – oltre all'osservanza delle norme federali – di mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché a quelli della correttezza morale e materiale sportive in ogni rapporto di natura agonistica e sociale.

Pertanto, ogni qualvolta il Direttore di gara ravvisi nel comportamento di giocatori, Dirigenti o collaboratori, un atteggiamento che sia in contrasto con le norme sopra richiamate, sarà tenuto ad

attivare il proprio intervento utilizzando tutti i mezzi che le norme stesse gli mettono a disposizione (richiami verbali, ammonizioni, espulsioni).

Art. 27

L'arbitro procederà ad ammonizione del giocatore nei seguenti casi:

- a) comportamento antisportivo;
- b) reazione, con gesti e/o parole, a seguito di errori di gioco propri, di compagni di squadra o di avversari;
- c) reazione, con gesti e/o parole, a seguito di provvedimenti dell'arbitro;
- d) reazione, con gesti e/o parole, a seguito di comportamenti del pubblico;
- e) comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro e/o dei guardalinee;
- f) comportamento scorretto nei confronti di compagni di squadra, di propri dirigenti o Direttore tecnico;
- g) comportamento scorretto nei confronti di giocatori, Dirigenti o Tecnico avversario;
- h) atti diretti a disturbare, con movimenti, gesti e/o parole, l'azione di giocatori avversari o il compito dell'arbitro;
- i) uso di linguaggio sguaiato, parolacce, bestemmie e turpiloquio in genere;
- j) gioco non regolamentare (ritardi studiati, cambi di tamburello irregolari, atteggiamenti provocatori, etc.).

Art. 28

L'arbitro procederà ad espulsione di giocatori, dirigenti, tecnici e collaboratori nei seguenti casi:

- a) somma di due ammonizioni;
- b) insulti o aggressioni all'arbitro, anche in ipotesi di tentativo;
- c) insulti o aggressioni a giocatori, Dirigenti, Tecnici e collaboratori della propria squadra;
- d) insulti o aggressioni a giocatori, Dirigenti, Tecnici e collaboratori della squadra avversaria;
- e) incitamento alla violenza, diretto sia al pubblico che ai giocatori.

Art. 29

Nel caso di cattivo tempo o impraticabilità di campo momentanea, la partita a giudizio insindacabile dell'arbitro può essere sospesa una o più volte per una durata massima, per ciascuna sospensione, di 60 minuti. Alla ripresa del gioco ogni volta si ripartirà dal punteggio acquisito prima dell'ultima sospensione. Nel caso di sospensione singola superiore ai 60 minuti o di sopraggiunta oscurità la partita viene rinviata e sarà ripresa dal punteggio acquisito (vedi art. 14 del Regolamento Tecnico).

Art. 30

Il giudizio dell'arbitro è inappellabile e insindacabile. Il suo operato può essere oggetto di contestazione solamente in caso di mancata applicazione delle norme regolamentari (errore tecnico).

La contestazione dell'errore tecnico deve essere fatta dal capitano all'arbitro nel momento in cui l'errore stesso si presume sia avvenuto.

Qualora detto rilievo, che va trascritto sul referto arbitrale, non sia stato fatto, non sarà ritenuto valido l'eventuale reclamo.

La Società interessata, per i motivi di cui sopra, potrà fare opposizione al risultato della partita sporgendo reclamo al Giudice Sportivo.

Del reclamo dovrà essere edotto l'arbitro, per iscritto, entro trenta minuti dal termine dell'incontro. A tale scopo l'arbitro deve essere reperibile in campo o negli spogliatoi almeno fino a mezz'ora dopo il termine dell'incontro. Il reclamo deve essere presentato per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organo competente entro il giorno successivo a quello della gara e di ciò fa fede il timbro postale, preceduto da telegramma o fax..

Qualora il Giudice ritenesse valido il reclamo e facesse ripetere l'incontro, si ripartirà dal punteggio acquisito nel momento in cui si è verificato l'errore tecnico.

Art. 31

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo, per quanto concerne il risultato di una gara e la sua omologazione, e i provvedimenti disciplinari, le Società possono interporre reclamo nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento di disciplina.

Art. 32

Al termine di ogni partita l'arbitro deve compilare un rapporto chiaro e completo sia sul contegno dei giocatori, dei dirigenti sociali e del pubblico che sull'andamento della gara. Qualora succedano fatti passibili di sanzioni, l'arbitro deve essere a disposizione dell'organo giudicante.

Art. 33

A partita conclusa l'arbitro ha inoltre l'incarico di telefonare immediatamente l'esito della gara all'Ufficio Stampa della FIPT. Il referto arbitrale va spedito, entro il giorno successivo, per prioritaria, all'Ufficio del Giudice Sportivo. E' assolutamente vietato consegnare il proprio rapporto di gara a mano in quanto nessuna persona è autorizzata a ritirarlo.

Art. 34

Assenza dell'Arbitro.

In caso di mancato arrivo dell'arbitro designato, la Società ospitante dovrà provvedere al pronto reperimento di un altro arbitro tesserato o di una persona qualificata presente sul campo, in modo che da accordo sottoscritto dai capitani delle due squadre, si possa addivenire alla effettuazione della partita in calendario.

L'accordo dovrà tassativamente essere steso e sottoscritto dai capitani delle due squadre, e l'arbitro dovrà allegarlo al suo referto, prima di dare inizio alla partita. Accettata la direzione dell'arbitro, con le modalità di cui sopra, sarà considerata rinunciataria alla gara, ad ogni effetto, la squadra che rifiutasse di proseguirla.

L'arbitro, iniziata la partita, non potrà più essere sostituito, neppure da quello designato dalla CTA. Non intervenendo invece l'accordo tra le due squadre, l'incontro non potrà avere luogo che in forma amichevole.

La Società ospitante o l'ente organizzatore della manifestazione dovrà informare il pubblico presente e riferire tempestivamente agli organi federali competenti.

Le stese norme sono valide anche nei confronti dei guardalinee designati dalla CTA.

Art. 35

Avviso di arbitraggio.

Ad ogni arbitro verrà comunicata di volta in volta la designazione telegraficamente o con raccomandata A.R. qualora, o per motivi personali o per altre ragioni, questi non potesse arbitrare l'incontro deve darne tempestiva comunicazione all'organo competente telefonicamente o telegraficamente.

Art. 36

Perdita della qualifica di arbitro

Si perde la qualifica di arbitro:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo della tessera federale a motivo di constatata, insufficiente osservanza dei doveri e degli obblighi di un arbitro o di carente idoneità ad assolvere i compiti di direttore di gara;
- c) per ritiro definitivo della tessera federale o per radiazione a seguito di procedimento disciplinare;
- d) per impossibilità a svolgere attività arbitrale per impegni personali;
- e) per ingiustificati rifiuti a dirigere gare;
- f) per ingiustificate assenze alle riunioni di aggiornamento o comunque indette dalla CTA.

Art. 37

Ritiro della tessera

Prima di ritirare la tessera o espellere un arbitro dai ranghi della CTA, il Presidente o chi ne fa le veci dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. i motivi all'interessato, fissando un termine di 20 giorni per le eventuali contro-deduzioni. Il mancato invio di contro-deduzioni entro il termine stabilito costituisce implicita ammissione da parte dell'interessato degli addebiti ascritti a suo carico.

Art. 38

Provvedimenti disciplinari nei confronti degli arbitri

Tutti gli arbitri che si rendano responsabili di infrazioni al Regolamento Arbitrale saranno soggetti, da parte della CTA., ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) richiamo con deplorazione;
- 2) deplorazione con diffida;
- 3) sospensione a tempo determinato con ammenda;
- 4) radiazione.

Art. 39

Misure di sicurezza

La presenza della Forza Pubblica sui campi di gioco dovrà essere richiesta dalla Società ospitante in modo che la stessa Società possa documentarla all'arbitro, a sua richiesta, prima dell'inizio della gara.

La Società ospitante deve provvedere all'assistenza medica durante la gara.

Art. 40

Rimborso spese di arbitraggio

Agli arbitri e guardalinee federali competono i rimborsi delle spese di viaggio e di trasferta.

La CTA provvederà mensilmente al pagamento di tali rimborsi.

Sono a carico delle Società - che provvederanno a versare alla FIPT, cui dovranno rivolgere richiesta dell'arbitraggio, i relativi importi dovuti - i rimborsi agli arbitri per gare da loro organizzate.

La Federazione Italiana Palla Tamburello ha la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che riterrà opportune per raggiungere gli scopi che si prefigge, nell'interesse e per la migliore efficienza dell'organizzazione federale.